



COMUNE DI MONTENARS

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag.	3
Art. 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag.	3
Art. 3 – Rimborso per aree non più edificabili	pag.	3
Art. 3 bis – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	pag.	3
Art. 4 – Attività di controllo ed interessi moratori	pag.	3
Art. 5 – Attività di recupero	pag.	4
Art. 6 – Incentivi per l'attività di controllo	pag.	4
Art. 7 – Rimborsi e compensazioni	pag.	4
Art. 8 – Importo minimo per il versamento	pag.	4
Art. 8 bis – Versamenti effettuati da un contitolare	pag.	4
Art. 9 – Istituto dell'accertamento con adesione	pag.	4
Art. 10 – Entrata in vigore	pag.	4

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, nella tabella allegata al presente regolamento sono determinati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La tabella può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, avente effetto dall'anno in corso se adottata prima dell'approvazione del bilancio.
3. Qualora il valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile indicato nel rogito notarile o in altri atti, pubblici o privati, di trasferimento o di costituzione di diritti reali, risultasse maggiore di quello come sopra determinato, l'imposta dovrà essere calcolata, nei successivi periodi, sul valore ivi indicato.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori predeterminati ai sensi dei commi precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 3 – Rimborso per aree non più edificabili

1. Per le aree divenute inedificabili non spetta alcun rimborso dell'imposta versata nel periodo in cui l'area era edificabile ai sensi del Piano Regolatore Generale.

Art. 3 bis – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al saggio legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 5 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 10,00.

Art. 6 – Incentivi per l'attività di controllo

1. La Giunta Comunale individua la percentuale dei maggiori proventi derivanti dall'azione accertatrice e verificatrice da destinarsi al potenziamento della struttura organizzativa e ai compensi incentivanti per il personale addetto alle attività di accertamento.

Art. 7 – Rimborsi e compensazioni

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 4, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 10,00.

Art. 8 – Importo minimo per il versamento

1. Il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta municipale propria quando l'importo dovuto è inferiore a € 10,00 per anno solare.

Art. 8 bis – Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 9 – Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice ed accertatrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997.

Art. 10 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Allegato 1 – Tabella dei valori minimi delle aree edificabili

Frazione di San Giorgio: € 19,00 al mq

Frazione di Sant'Elena (escluso borgo Plazzaris): € 15,00 al mq

Frazione di Santa Maria Maddalena (compreso borgo Plazzaris): € 10,00 al mq

Approvato con decreto del Commissario straordinario n. 19 del 28.03.2012

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 24.08.2012